

STATUTO ASSOCIAZIONE

TITOLO I

COSTITUZIONE E SCOPI

ART. 1 – Denominazione.

Su iniziativa dei sigg. Napolitano Annamaria, Santaniello Olimpia, Petillo Maria Grazia, Foglia Antonio, Rega Maria, Landi Pasquale e dell'Associazione "Bimboscuola", nella persona del suo legale rappresentante, in virtù del Decr. Legisl. 4-12-1997 n°460, della L. 7-12-2000 n°383 e del Regolamento del 12-10-2011 n°7 della Regione Campania, è costituita la "ASSOCIAZIONE IL CIELO DI SARA".

L'Associazione, nell'ambito dei principi generali dettati dalla legge, è disciplinata dal seguente Statuto.

ART. 2 – Sede.

Le sede istituzionale della Associazione "Il Cielo di Sara" è in Nola alla via dei Mille n°50.

L'Associazione può con delibera del Consiglio di Amministrazione istituire sedi secondarie o uffici anche in altre località, in Italia o all'estero.


ART. 3 – Durata.

L'Associazione avrà durata fino al 31-12-2113.

ART. 4 – Finalità e scopi.

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di perseguire:

- a) lo sviluppo della personalità umana in tutte le sue espressioni, rimuovendo gli ostacoli che impediscono l'attuazione dei principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità e favorendo l'esercizio del diritto alla salute, alla tutela sociale, all'istruzione, alla cultura, alla formazione nonché alla valorizzazione delle attitudini e delle capacità professionali (art. 3 Cost.);
- b) la promozione e la salvaguardia dei valori e dei diritti della famiglia, attraverso la adozione di adeguati strumenti con i quali tutelarla e sostenerla nell'esercizio delle sue funzioni di partecipazione attiva e responsabile alla vita culturale e sociale, alle iniziative di promozione umana e dei servizi alla persona (artt. 29, 30, 31 Cost.);




Petillo Maria Grazia

Napolitano Annamaria

Santaniello Olimpia



c) promuovere azioni di solidarietà sociale nei campi della tutela e della valorizzazione del diritto alla salute.

A tal fine, nell'ambito dei settori di intervento previsti dall'art. 10 Decr. Lgisl. 4-12-1997 n°460, l'Associazione svolge le seguenti attività:

- a) offrire un punto di riferimento certo e qualificato per ottenere informazioni e aiuto per consulenza e assistenza ai fini dell'identificazione del problema del bambino o per l'approccio riabilitativo e scolastico;
- b) sostenere e rafforzare le azioni per il miglioramento dello stile di vita dei bambini e adolescenti con disabilità;
- c) organizzare servizi sociali e assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno alle famiglie con bambini che si trovino in difficoltà fisiche o psichiche, anche temporanee;
- d) favorire l'integrazione del portatore di qualsiasi forma di disabilità nel contesto sociale, attraverso la apertura e gestione di apposite strutture e centri riabilitativi che erogano interventi socio-assistenziali ed educativi integrativi o sostitutivi della famiglia, in particolare: comunità familiare; comunità educativa; comunità di pronta accoglienza; comunità alloggio o gruppi appartamento per adolescenti; centri socio-educativo diurno; residenze protette; comunità di tipo familiare per l'accoglienza di disabili con genitori in età avanzata;
- e) favorire e promuovere qualsiasi forma di attività che sia di prevenzione al disagio giovanile;
- f) tutelare i diritti e gli interessi delle persone con minorazioni di tipo fisico o psichico;
- g) assumere iniziative d'intervento culturale, azione sociale e proposta politica a promozione e tutela della soggettività familiare.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, l'Associazione potrà – tramite tutte le forme e mezzi conosciuti e futuri:

- collaborare in materia di politica familiare, con una propria rappresentanza, con Enti ed istituzioni, pubblici e privati, di livello regionale, nazionale, comunitario, internazionale, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe a quelle dell'Associazione;



- promuovere e partecipare all'attività, all'organizzazione ed alla costituzione di fondazioni, associazioni, società o di altri enti comunitari o internazionali che abbiano gli stessi o analoghi scopi;
- organizzare e tenere conferenze, congressi, convegni, celebrazioni, corsi, seminari, incontri, stages rivolti alla diffusione e all'incremento degli scambi di studio e di esperienze nei propri settori di attività;
- promuovere e/o organizzare rassegne e mostre inerenti lo scopo sociale;
- produrre materiale didattico, pubblicazioni editoriali, materiali informativi, audio, video, siti web;
- allestire e/o gestire e curare banche-dati, centri di documentazione, videoteche, biblioteche, archivi e simili, inerenti lo scopo sociale, anche conservando, ordinando e valorizzando detti supporti in biblioteche ed archivi, consentendone consultazioni e riproduzioni;
- acquistare, trasformare, gestire ed anche alienare immobili da destinare ad iniziative che rientrino nello scopo dell'associazione e, quindi, compiere ogni operazione immobiliare, finanziaria e commerciale, ritenuta utile per il perseguimento degli scopi istituzionali, con l'osservanza delle prescrizioni di legge.

TITOLO II

SOCI

ART. 5 – Soci

Possono essere soci le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le istituzioni, sia pubblici che privati, aventi interessi non in contrasto con quelli sociali.

Il numero dei soci e' illimitato.



I soci sono distinti in tre categorie:

- a) Soci Promotori: sono le persone fisiche e/o giuridiche, gli enti che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione o con il versamento di una somma di danaro o con il conferimento di beni, o prestando la propria opera e che verranno successivamente ammessi a tale titolo dal Consiglio di Amministrazione per particolari meriti;
- b) Soci Sostenitori: sono le persone fisiche e/o giuridiche, gli enti che contibuiscono in modo rilevante al perseguimento dei fini dell'Associazione;

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Saverio Di... Maria... Non Per



Allegato "A"

c) Soci Effettivi: sono le persone fisiche e/o giuridiche, gli enti che contribuiscono all'attività dell'Associazione.

ART. 6 – Ammissione, Obblighi e diritti dei soci.

Per essere ammessi a far parte dell'Associazione occorre fare richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio di Amministrazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenne, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante pro-tempore del soggetto che richiede l'adesione.

La domanda di ammissione a socio deve contenere l'indicazione della tipologia di socio in cui si desidera essere ammessi, motivazioni e/o meriti e l'accettazione esplicita di tutti gli obblighi nascenti dal presente statuto, dall'eventuale regolamento e dalle delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

L'eventuale rigetto delle domanda dovrà essere motivato e l'aspirante socio potrà ricorrere alla prima assemblea indetta.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario.

Tutti i soci effettivi sono tenuti a corrispondere la propria quota annuale nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

I soci promotori e i sostenitori devono versare annualmente un contributo in danaro, se stabilito da parte del Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

Tutti gli associati maggiori di età hanno diritto di voto.

Si esclude ogni limitazione del rapporto associativo in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 7 – Perdita della qualità di socio.

La qualità di socio si perde:

a) per dimissioni, da comunicarsi con lettera raccomandata al Presidente. Le dimissioni avranno effetto nel seguente modo:

- per i soci promotori, con effetto a partire dal secondo esercizio successivo a quello di ricevimento di tale istanza;



Allegato "A"

- per i soci sostenitori ed effettivi, con effetto dalla fine dell'esercizio in corso alla data dell'istanza. Per le comunicazioni pervenute dopo l'approvazione del bilancio preventivo, sarà dovuta anche la quota annuale relativa a tale esercizio. Resta fermo l'esercizio dei diritti e dei doveri stabiliti fino alla data di effetto;

b) per decadenza, a causa del mancato versamento della quota annuale;

c) per esclusione, a causa dell'inosservanza alle disposizioni dello statuto e del regolamento e/o delle delibere del Consiglio di Amministrazione e, comunque, quando il socio danneggia moralmente o materialmente l'Associazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza assoluta dei membri;

d) per decesso o estinzione del socio, persona giuridica o ente.

I soci receduti, decaduti, esclusi e gli eredi dei soci deceduti, non hanno alcun diritto sul Fondo Comune né al rimborso alcuno dei contributi versati e delle altre elargizioni eventualmente operate a favore dell'Ente.

**TITOLO III
ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE**

ART. 8 – Organi dell'Associazione.

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente Onorario;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori;
- il Comitato Scientifico.

ART. 9 – L'Assemblea.

L'Assemblea è costituita dagli associati regolarmente iscritti ed in regola con il pagamento della quota associativa. Ogni componente ha diritto ad un voto.

L'Assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

[Handwritten signatures]

Saverio Di Giuseppe / Presidente



- a) per decisione del Consiglio di Amministrazione e, comunque, almeno una volta all'anno in sede ordinaria, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo;
- b) su richiesta del Collegio dei Revisori.

L'Assemblea ordinaria o straordinaria è convocata, con preavviso di almeno 15 giorni, mediante l'affissione nella sede dell'Associazione o mediante invito scritto indirizzato ai soci a cura della presidenza; in caso di urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a 8 giorni purchè la convocazione venga effettuata a mezzo telegramma o telecomunicazione.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia per la prima che per la seconda convocazione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice-Presidente se nominato o da persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario e constata la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Della riunione sarà redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti di particolare importanza la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

ART. 10 – Quorum.

L'Assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con l'intervento, anche per delega, di almeno metà degli associati e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria e straordinaria è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione è necessario l'intervento ed il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

ART. 11 – Organo Amministrativo.

L'Associazione è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri di cinque, nominati dall'assemblea. La durata dell'organo amministrativo può essere triennale, salvo rieleggibilità, e può essere stabilita a tempo indeterminato, salva revoca per giusta causa da parte dell'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri il

Presidente ed il Presidente Onorario, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere; può nominare altre cariche temporanee fissandone i poteri ed i compiti. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, la presidenza dell'Assemblea e la sua convocazione, la convocazione del Consiglio di Amministrazione. In caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume i provvedimenti di competenza dello stesso, sottoponendoli a ratifica nella successiva riunione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione in associazione con il tesoriere, firma le autorizzazioni di spesa e di erogazioni. Ai componenti l'organo amministrativo spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento dei loro incarichi. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. I membri dell'Organo Amministrativo sono nominati dall'Assemblea degli associati tra i soci fondatori. Essi potranno essere revocati dall'assemblea per giusta causa con delibera motivata ed approvata con la maggioranza dei due terzi dei presenti. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri in merito alle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Organo Amministrativo:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
 - delibera su eventuali regolamenti di organizzazione ed amministrazione dell'associazione;
 - delibera sulle domande di ammissione dei soci;
 - attua le deliberazioni dell'assemblea, predisporre il bilancio annuale;
 - predisporre, se del caso, il regolamento interno per disciplinare l'attività dell'Associazione sottoponendolo all'approvazione dell'Assemblea;
 - delibera sull'ammontare delle quote associative annuali da versare da parte degli associati.
- All'Organo Amministrativo è affidato il coordinamento e la direzione di ogni attività dell'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti.

[Handwritten signatures]

Maurizio
 Giuseppe
 Santarelli
 Giuseppe

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri in carica. L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuno per il raggiungimento degli scopi associativi, esclusi quegli atti che la legge o lo statuto riservano tassativamente all'Assemblea.

ART. 12 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori, ove nominato, è composto da tre membri, viene eletto dall'Assemblea, anche tra i non soci e rimane in carica tre anni.

TITOLO IV

PATRIMONIO - ENTRATE - ESERCIZIO SOCIALE

ART. 13 - Patrimonio.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- dal Fondo Comune, costituito dai conferimenti in danaro, beni materiali e servizi utilizzabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai soci Promotori;
- dalle somme delle rendite non utilizzate che, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, possono essere destinate ad incremento del patrimonio;
- dagli eventuali contributi attribuiti al Fondo dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici;

dai beni mobili o immobili che pervengono contestualmente o successivamente alla costituzione dell'Associazione, anche per donazione e lasciti a tal fine destinati.

Non costituiscono incremento del patrimonio, salvo diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, le somme versate dai Soci a titolo di quote o contributi annuali.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.

ART. 14 - Entrate.

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- delle rendite derivanti dal suo patrimonio;
- dei contributi ad essa assicurati dai soci;
- dei proventi delle attività dell'Associazione;
- di ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari, che ad essa perverranno dallo Stato e da Enti pubblici e privati.

Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per l'incremento delle attività istituzionali o direttamente connesse.

ART. 15 - Esercizio sociale.

L'esercizio dell'Associazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO V

SCIoglimento

ART. 16 - Scioglimento e Liquidazione

In caso di scioglimento l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Il netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto secondo le indicazioni dell'Assemblea ad altri Enti aventi finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI E GENERALE

ART. 17 - Controversie


Qualora dovesse insorgere una controversia riguardo al presente Statuto, o riguardo alla sua interpretazione, esecuzione e validità, si farà ricorso alle procedure di ADR (soluzioni alternative alle controversie) presso gli organismi a ciò deputati.

ART. 18 - Rinvio

Per quant'altro non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile e delle leggi statali, regionali e comunitarie in materia.

Pepe

Caruso



Maria Rosa

Agostino Russo

Santavalle Simone